

COMUNE DI VENAFRO

Provincia di Isernia

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.21 DEL 24/05/2022

OGGETTO: *Parere sulla proposta di deliberazione di giunta comunale n. 24 del 24/05/2022 relativa alla riapprovazione del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2021.*

Il giorno 24 maggio 2022, il sottoscritto Dott. Giovanni Monti, organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Venafro, nominato con delibera consiliare n. 29 del 09/09/2021, ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/05/2022, esprime il proprio parere in merito alla riapprovazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, ex art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011, funzionale all'approvazione del rendiconto 2021.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta n.44 del 11/04/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 e che in merito allo stesso il Revisore ha espresso il parere n. 16 del 07/04/2022;
- che successivamente all'approvazione del riaccertamento è emersa la necessità di apportare delle modifiche che rendono necessaria la riapprovazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021,

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/05/2022 di riapprovazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, nella quale sono richiamate le determinazioni:

- n. 186 del 12/05/2022 del settore finanze e tributi;
- n. 198 del 24/05/202 del settore Lavori pubblici e manutenzioni;
- n.199 del 24/05/2022 del settore finanze e tributi,

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D. Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere*

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2021 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione;

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;
- Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di giunta comunale n. 24 del 24/05/2022 relativa alla Riapprovazione del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2 a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Venafro, 24/05/2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Monti

